



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale [REDACTED] 1, proposto da:
[REDACTED], rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Fiore Tartaglia, con
domicilio eletto presso Angelo Fiore Tartaglia in Roma, viale delle Medaglie
D'Oro, 266;

contro

Ministero della Difesa, Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare, non costituitosi;

per l'annullamento

del D.M. n. 425/III-7/2010, notificato il 15.04.2011 con il quale il Vice Direttore Generale del Ministero della Difesa ha disposto nei confronti del ricorrente, a decorrere dal 3.04.2006, l'esecuzione della pena accessoria militare della rimozione e per l'effetto la cessazione dello stesso dal servizio permanente e collocamento in congedo nella posizione di "aviere" e che dalla data di notifica del presente decreto è da considerarsi revocata la sospensione penale dall'impiego precedentemente

Difesa (artt. 3, comma 1, 19, comma 11 e 12, 21, comma 3, d. l.vo citato); da ciò consegue che non possono estendersi le acquisizioni giurisprudenziali secondo le quali i provvedimenti disciplinari (ed in generale di gestione del personale) rientrano automaticamente tra i compiti esclusivi della dirigenza militare, fatto salvo comunque l'esercizio del potere di delega, sicuramente utilizzabile in quanto modulo organizzatorio generale di tutte le amministrazioni;

Considerato, infine, che nella fattispecie non risulta che sia stata rilasciata dal Ministro della Difesa alla Direzione Generale in questione una delega di firma o una delega in senso proprio, per cui la censura di incompetenza relativa si appalesa fondata ed il ricorso va, pertanto, accolto con il conseguente annullamento della determinazione impugnata.

Va da sé che rimane fermo il potere del Ministro della Difesa di rinnovare, ora per allora, il procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 119, t.u. imp. civ. Stato, nel termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal passaggio in giudicato della presente sentenza.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato nei sensi indicati in motivazione. Condanna il Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro-tempore, al pagamento in favore del ricorrente delle spese del presente giudizio che liquida nella misura di Euro 1.500,00 (millecinquecento).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio [REDACTED] con l'intervento dei magistrati:

Silvio Ignazio Silvestri, Presidente

Giancarlo Luttazi, Consigliere